



AGENZIA DI GENOVA BRIGNOLE										CODICE 105		NUMERO DI POLIZZA 2026/27/6162716		NUMERO DI VARIAZIONE		SUB AGENZIA		SIRE 02011			
BUZZI INSURANCE GROUP S.R.L.												CODICE FISCALE O PARTITA IVA		04270931001							
CONTRAENTE AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL																					
DOMICILIO V. ERNESTO CALINDRI 6										MILANO						MI C.A.P. 20143					
DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE			INDICIZZAZIONE						
g. 31	m. 12	a. 2025	g. 31	m. 12	a. 2029	a. 04	m. 00	g. 00	g. 31	m. 12	a. 2026	Annuale			si/no NO						
SOSTITUISCE LE POLIZZE										COASSICURAZIONE		NS. DELEGA		NS. QUOTA		COD. DEL.		DELEGATARIA		N. POLIZZA DELEGATARIA	
N PARTE	si/no	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	PAGATO AL	m.	a.														
								74,97		7,50		0,00		17,53		TOTALE PRIMA RATA EURO		100,00			
								— TOTALE PREMIO NETTO		ACCESSORI		DIRITTI		IMPOSTA		TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO		100,00			
								74,97		7,50		0,00		17,53							
TAC.RINNOVO		REG.PREMIO		TEMP.		T.PROD.		CODICE RISCHIO		RESCINDIBILE		RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE			
NO	si/no	SI	si/no	NO	si/no	0		39999		NO	si/no	m.	a.	Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza		

Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Annuale.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

GENERICO PROTEZIONE LEGALE

Parametro del rischio: TUTELA PENALE

Attività: FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI TSRM E PSTRP

Garanzie: TUTELA PENALE

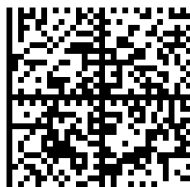
Entità: 1

Massimale: 10.000

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

- 1) Non si sono verificati sinistri o circostanze nell'ultimo biennio che hanno provocato o possono far presumere richieste di danno.
- 2) Nell'ultimo biennio non sono stati annullati contratti inerenti le garanzie prestate con la presente polizza.
- 3) Non esistono altre assicurazioni in corso per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza.
- 4) Il Contraente si obbliga a comunicare alla Società l'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo per gli stessi rischi presso altra Compagnia assicurativa.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente o dall'Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione.



elemento di controllo per gestione documentale

www.italiana.it

AGENZIA : GENOVA BRIGNOLE

POLIZZA n. : 2026/27/6162716

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione che il Contraente dichiara di approvare.

La presente scheda di polizza è emessa a GENOVA il 12/01/2026.

IL CONTRAENTE**IL CONTRAENTE****Servizio Clienti Benvenuti in Italiana 800-101313**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.**IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il
DIP Danni , il DIP aggiuntivo Danni e le
Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario
dei termini**Il premio è stato
incassato il _____

in _____

(l'Agente, Subagente od Esattore)

**Firmato digitalmente da:****Buzzi Fabrizio****Firmato il 14/01/2026 16:01****Seriale Certificato: 4401465**

Valido dal 03/04/2025 al 03/04/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



1174260002789478



ALLEGATO

AGENZIA: GENOVA BRIGNOLE POLIZZA n.: 2026/27/6162716 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA
VEDASI CAPITOLATO ALLEGATO

IL CONTRAENTE



ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.



Firmato digitalmente da:

Buzzi Fabrizio
Firmato il 14/01/2026 16:01
Seriale Certificato: 4401465
Valido dal 03/04/2025 al 03/04/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

TOGETHERMORE



CAPITOLATO SPECIALE

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE IN AMBITO PENALE

POLIZZA 105/2026/27/6162716

TOGETHERMORE

Art. 1 Durata e cessazione della garanzia

La durata della presente Polizza è fissata in quattro anni, e cioè per il periodo che va dalle ore 24.00 del 31/12/2025 alle ore 24.00 del 31.12.2029 suddivisi in periodi assicurativi di un anno, con espressa rinuncia alla facoltà di recesso

Art. 2 Oggetto del contratto

La Compagnia garantisce agli Aderenti/Assicurati assistenza e rimborso delle spese sostenute **fino all'importo del *massimale* indicato in Polizza, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.**

La Compagnia interviene a difesa dei diritti degli assicurati sia nella fase *stragiudiziale*, volta ad ottenere una risoluzione amichevole della controversia evitando il ricorso al giudice, sia nella fase giudiziale, che può seguire quella *stragiudiziale*, garantendo agli assicurati il rimborso delle spese indicate nel successivo Art. 2 (“*Quali spese vengono rimborsate*”).

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese legali relative all'attività svolta dall'avvocato in favore dell'*Aderente/Assicurato*, comprese quelle del *legale domiciliatario* e quelle dovute alla *controparte* in caso di soccombenza o di *transazione*;
2. le spese processuali, vale a dire il *contributo unificato*, la registrazione di atti giudiziari, e le *spese di giustizia* nel processo penale;
3. le spese peritali e investigative riferite all'attività svolta da consulenti o periti nominati dall'*Aderente/Assicurato* o dal giudice;
4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoziazione assistita obbligatoria, mediazione civile, *arbitrato*).

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni “Soggetti e casi assicurati”, “Cosa fare in caso di *sinistro*” ed “Esclusioni e limitazioni”.

TOGETHERMORE

SOGGETTI E CASI ASSICURATI

Contraente: AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L.

Art. 4 Chi è Assicurato

Ai sensi del presente contratto, sono considerati assicurati gli Iscritti all'Ordine dei TSRM- PSTRP che abbiano aderito alla presente polizza/convenzione versando il relativo premio

Art. 5 Casi Assicurati

Il presente contratto opera a tutela degli Aderenti/Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti, solo per eventi riferibili ai casi di seguito indicati:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Aderente/Assicurato di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:
 - a. con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'art. 131 bis del Codice Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.

TOGETHERMORE

3. la difesa dell'*Aderente/Assicurato* in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi, dai pazienti o dalla struttura per la quale l'*Aderente/Assicurato* svolge la propria attività.

La presente copertura opera anche nel caso in cui l'*Aderente/Assicurato* subisca formale richiesta di risarcimento danni, in sede stragiudiziale o giudiziale, da parte della struttura sociosanitaria di appartenenza o da parte del paziente o suoi eredi, tale garanzia sarà finalizzata esclusivamente ad accertare l'illegittimità procedurale dell'azione intrapresa nei confronti dell'*Aderente/Assicurato* nel limite dell'importo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

In caso di esistenza di qualsiasi altra polizza (anche non di Tutela Legale), contratta direttamente e/o indirettamente, ma sempre a favore dell'*Aderente/Assicurato*, e che sia obbligata ad assumersi le spese legali, la presente garanzia opera dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di primo rischio per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.

Questa garanzia non opera nell'ambito della vertenza civile che mira a stabilire la legittimità della richiesta danni della parte lesa (paziente o eredi) e/o l'ammontare del danno.

. L'*Aderente/Assicurato* è tenuto a produrre la documentazione relativa alla *Polizza* e al *sinistro* di Responsabilità Civile in primo rischio.

4. Le azioni stragiudiziali per il recupero crediti di valore superiore a euro 250,00. La garanzia opera per la sola risoluzione amichevole delle Controversie per un massimo di due casi

Qualora per le prestazioni assicurative garantite nel presente articolo siano obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge o di contratto, l'*Aderente/Assicurato* cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa.

ESCLUSIONI E LIMITI

Art. 6 Massimali

In relazione ad ogni *sinistro*, è previsto il rimborso delle spese indicate all'Art. 4 ("*Casi assicurati*"), fino all'importo del *massimale* indicato in *Polizza*, nei limiti dei valori medi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni;

Le spese del *legale domiciliatario* sono rimborsate, nei limiti del *massimale* per *sinistro*, solo per l'attività svolta in fase giudiziale e fino ad un importo massimo di € 3.000,00 (tremila).

TOGETHERMORE

Art. 7 Esclusioni: quando e in quali casi non opera il contratto

L'assicurazione non è prestata per le controversie:

- derivanti da fatto doloso dell'Aderente/Assicurato; (fatto salvo quanto previsto all'Art. 5 - "Casi Assicurati");
- procedimenti dinanzi al TAR;
- l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi;
- procedimenti dinanzi alla Corte dei conti;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- insorte in un momento nel quale la posizione del professionista nei confronti del proprio Ordine Professionale era tale da non consentirgli l'esercizio dell'attività professionale;
- conseguenti ad attività esercitate in qualità di componente presso un Ordine professionale o un Consiglio di Disciplina;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo;
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa (fatto salvo quanto previsto all'Art. 5 ("Massimali");
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di natanti o imbarcazioni munite di motore;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile;
- derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale;
- in materia di concorrenza sleale;
- aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'Art. 28 della Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
- derivanti da licenziamento o provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del Contraente a causa di riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività professionale;
- aventi ad oggetto rapporti tra soci e tra soci ed amministratori;
- aventi ad oggetto il recupero di crediti (fatto salvo quanto previsto all'Art. 4 - "Casi Assicurati");
- di natura contrattuale (fatto salvo quanto previsto all'Art. 4 - "Casi Assicurati");
- derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall'edificazione di nuovi immobili
- derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- con Enti o Istituti di assicurazioni previdenziali e sociali;
- relative agli immobili non utilizzati per lo svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza;
- derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili;
- aventi valore *in lite* inferiore a € 500,00 (cinquecento);
- contro la Società.

TOGETHERMORE

Si precisa inoltre che:

- è previsto il rimborso delle spese relative all'intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio;
- si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società;
- in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente;
- in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente Polizza o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia

- Il presente contratto opera per sinistri che iniziano durante il periodo di validità della Polizza e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) verificatisi durante il periodo di validità della Polizza stessa e denunciati entro 2 anni dal verificarsi del sinistro.
- Se il fatto che origina il sinistro si protrae attraverso più violazioni successive, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione.
- Se la presente Polizza segue, senza soluzione di continuità, una precedente polizza avente per oggetto le medesime garanzie, l'operatività della presente Polizza si estende anche ai sinistri correlati a indagini iniziate durante il periodo di validità della polizza precedente e a quelli originati da fatti o atti accaduti o posti in essere durante il periodo di validità della polizza precedente a condizione che ricorrano le tre circostanze di seguito indicate:
 - a) l' *Aderente/Assicurato* abbia provveduto a denunciare il sinistro al precedente assicuratore nei medesimi termini in cui è successivamente denunciato alla Società;
 - b) il precedente assicuratore abbia respinto il sinistro unicamente perché, pur accaduto durante la vigenza della polizza con esso stipulata, denunciato oltre il termine previsto per la denuncia dei sinistri successivamente alla cessazione del contratto assicurativo;
 - c) non sia stata contestata dal precedente assicuratore l'operatività della garanzia per il ritardato o mancato pagamento del premio.

In caso di sinistro, l'*Aderente/Assicurato* si obbliga a trasmettere copia delle condizioni di assicurazione e della polizza stipulata con il precedente assicuratore.

Art. 9 Dove vale l'assicurazione

Il presente contratto opera per sinistri originati da violazioni di legge o lesioni di diritti (anche solo presunte o contestate) verificatesi in Europa.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 Denuncia del sinistro

L'Aderente/Assicurato deve denunciare il *sinistro* all'intermediario cui è assegnata la *Polizza* oppure alla *Società* non appena il *sinistro* si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall'Art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del *sinistro* che sia in possesso dell'Aderente/Assicurato. In particolare, l'Aderente/Assicurato deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il *sinistro*, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del *sinistro*.

L'Aderente/Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla *Società*, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Aderente/Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Per i sinistri riferiti ai soli dipendenti SSN, si richiede in fase di apertura del sinistro copia della richiesta di patrocinio legale inviata all'Ente di appartenenza e l'eventuale risposta ricevuta dall'Ente.

Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro

Ricevuta la denuncia di *sinistro*, Tutela Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare ogni utile tentativo di risoluzione amichevole della controversia.

L'Aderente/Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o *transazioni*, senza aver acquisito il preventivo benestare della *Società*.

Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale

Se la controversia non è stata risolta amichevolmente nella fase *stragiudiziale*, l'Aderente/Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia cui affidare la trattazione del *sinistro* nella fase giudiziale. La scelta deve essere effettuata tra i legali che esercitano la professione nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge. Se l'Aderente/Assicurato risiede in un Comune che appartiene ad un altro distretto di Corte d'Appello, può scegliere un legale in questo distretto e, in tal caso, la *Società* rimborserà anche le eventuali spese sostenute per un *legale domiciliatario* nei limiti quantitativi indicati all'Art. 5 ("Massimali").

La stessa procedura di cui al comma precedente si applica:

- a tutti i casi nei quali possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la *Società* e l'Aderente/Assicurato;
- ai sinistri aventi ad oggetto una controversia che per sua natura escluda la possibilità di una risoluzione amichevole;
- ai procedimenti penali.

TOGETHERMORE

Se l'Aderente/Assicurato non intende avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. L'Aderente/Assicurato deve conferire in ogni caso il mandato e la procura al legale designato mettendo altresì a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla trattazione del caso. La Società conferma al legale, a norma del presente contratto, l'incarico professionale in tal modo conferito dall'Aderente/Assicurato.

Si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società.

Anche nella fase giudiziale, l'Aderente/Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o *transazioni*, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.

Art. 13 Incarico ad altri professionisti

Qualora si renda necessario (anche nella fase *stragiudiziale*) l'intervento di periti e consulenti di parte a tutela dei diritti degli assicurati, la Società deve essere informata e rilasciare il preventivo benestare all'incarico. In questi casi, si applica la normativa di cui all'Art. 11 ("Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale").

Art. 14 Rimborso delle spese

Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla Società (nei limiti del *massimale* previsto in *Polizza* e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla *controparte*. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle.

Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l'Aderente/Assicurato abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.

La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale (fatta eccezione per quelle del *legale domiciliatario* nei limiti di cui all'Art. 5 ("Massimali")) e di un solo perito/consulente per area di competenza.

Art. 15 Revoca e rinuncia del legale

Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio, l'Aderente/Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti, indicando per quale dei due legali intenda chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

Art. 16 Disaccordo tra Aderente/Assicurato e Società - Arbitrato

In caso di disaccordo fra l'Aderente/Assicurato e la Società in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del *sinistro*, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le Parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità.

TOGETHERMORE

L'*Aderente/Assicurato* e la *Società* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le *Parti*.

Art. 17 Termine del rimborso

Tutela Legale si impegna a pagare l'*indennizzo* all'*Aderente/Assicurato* entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del *sinistro*.

Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico

Si considerano a tutti gli effetti come unico *sinistro*:

- a. le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- b. le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente *Polizza* dovute al medesimo fatto o che siano oggetto del medesimo procedimento;
- c. le imputazioni penali per *reato continuato*.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato

NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO

Art. 19 Decorrenza della garanzia

La garanzia decorre automaticamente dalle h. 24.00 del versamento del premio da parte dell'*Assicurato* al Broker. In occasione dei rinnovi annuali la garanzia decorre dalle ore 24,00 del 31 dicembre se entro il 30 aprile dell'anno successivo è stato versato il relativo premio. In caso di mancato versamento entro il 30 aprile la garanzia è sospesa fino alle ore 24 del giorno di versamento del premio.

Art. 20 Altre assicurazioni

Il *contraente* o l'*Aderente/Assicurato* devono comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro* l'*Aderente/Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 21 Recesso

Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle *Parti* può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La *Società*, in tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *recesso*, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di *premio* relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 22 Risoluzione anticipata

Il contratto si risolve di diritto qualora l'*Aderente/Assicurato* sia sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale.

La garanzia è prestata solo per i *sinistri* già presi in carico dalla *Società* e fino alla loro definizione.

TOGETHERMORE

Art. 23 Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 24 Massimali e premi per singolo aderente/assicurato

Massimale Euro 10.000 (diecimila) per sinistro e per anno: premio finito pro capite € **35,00**

Massimale Euro 30.000 (trentamila) per sinistro e per anno: premio finito pro capite € **45,00**

Massimale Euro 50.000 (cinquantamila) per sinistro e per anno: premio finito pro capite € **55,00**

Art. 25 Clausola Broker

Con la sottoscrizione dell'Assicurazione il Contraente/Assicurato conferisce mandato al Broker Aon S.p.A. di rappresentarlo ai fini dell'Assicurazione;
È convenuto pertanto che:

1. Ogni comunicazione fatta al Broker Aon S.p.A si considererà come fatta al Contraente/Assicurato;
2. Ogni comunicazione fatta dal Broker Aon S.p.A si considererà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 25 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 26 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

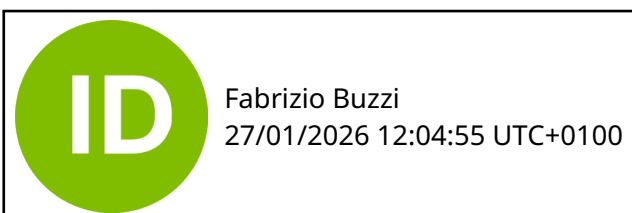
Art. 27 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente *contratto*, valgono le norme di legge.

Letto approvato e sottoscritto in Genova, 27 gennaio 2026

IL CONTRAENTE

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.





AGENZIA DI GENOVA BRIGNOLE										CODICE 105		NUMERO DI POLIZZA 2026/27/6162716		NUMERO DI VARIAZIONE 1		SUB AGENZIA 011		SIRE 02011	
BUZZI INSURANCE GROUP S.R.L.												CODICE FISCALE O PARTITA IVA				04270931001			
CONTRAENTE AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL																			
DOMICILIO V. ERNESTO CALINDRI 6										MILANO						MI C.A.P. 20143			
DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			RATEAZIONE			INDICIZZAZIONE				
g. //	m. //	a. ////	g. //	m. //	a. ////	a. //	m. //	g. //	g. //	m. //	a. ////	//			si/no //				
SOSTITUISCE LE POLIZZE										NS. DELEGA //		NS. QUOTA //		COD. DEL. //		DELEGATARIA //		N. POLIZZA DELEGATARIA //	
N PARTE		AGENZIA		RAMO		N. DI POLIZZA		PAGATO AL		COASSICURAZIONE									
si/no								m. a.											
//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		
//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		
//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		
TOTALE PREMIO NETTO										ACCESSORI		DIRITTI		IMPOSTA		TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO			
TAC.RINNOVO		REG.PREMIO		TEMP.		T.PROD.		CODICE RISCHIO		RESCINDIBILE		RISCHIO COMUNE		POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE			
//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//		
si/no	si/no	si/no	si/no	si/no	si/no	si/no	si/no	si/no	si/no	m.	a.	Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza		

APPENDICE DI VARIAZIONE

Con effetto dalle ore 24 del 28/01/2026, ferma ogni altra condizione e pattuizione di polizza, d'accordo fra le Parti si conviene di apportare al contratto la seguente variazione:

CON LA PRESENTE APPENDICE CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, SI DA ATTO E SI PRENDE NOTA CHE, A PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO ALL'ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE, SI INTENDE ABROGATO:

- CONTROVERSIE CONSEGUENTI A DETENZIONE O IMPIEGO DI SOSTANZE RADIOATTIVE.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO

IL CONTRAENTE



ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
L'Agente

[Handwritten signature]

Servizio Clienti Benvenuti in Italiana 800-101313
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

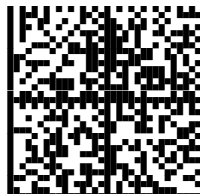


Fabrizio Buzzi

28/01/2026 17:05:15 UTC+0100



1174260002804137



elemento di controllo per gestione documentale

Utente: A31050D